



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dr.ssa Ilaria Grimaldi	Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. P.U. 106/2025

promosso da

Curatela del fallimento Carano Costruzioni Generali S.r.l. n. 135/2021, c.f. 07870220634, in persona del curatore, avv. Francesco Marone, rappresentata e difesa in virtù di provvedimento reso dal G.D. (dr. Marco Puglise) in data 27.12.2023 e di procura in atti dall'avvocato Alberto Borzillo;

nei confronti di

Giuseppe C..., c.f. CRNGPP..., residente in Napoli ...
...

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;

rilevato che:

con ricorso depositato in data 13.2.2025 la curatela ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di G... e C...
fissata l'udienza, e regolarmente costituito il contraddittorio, il debitore rimaneva contumace;

all'udienza del 17.9.2025 il Tribunale si riservava la decisione;



affermata la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCII (e a differenza dell'originale disposizione dell'art.14 *ter* della L. n. 3/2012), la domanda di apertura della liquidazione controllata del debitore può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché i crediti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria siano non inferiori a cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII.

Le norme sulla liquidazione controllata spesso rimandano ai principi cardine della liquidazione giudiziale (come suggerisce anche la collocazione normativa proprio nel Titolo V del CCII dedicata – appunto – alla liquidazione giudiziale).

Tale analogia consente di ritenere sussistente la legittimazione attiva della curatela ricorrente titolare, nei confronti di parte resistente, [REDACTED] amministratore della società fallita dalla sua costituzione sino alla dichiarazione di fallimento, di un credito risarcitorio per € 841.816,08 derivante dagli atti di *mala gestio* di cui si è reso responsabile, credito che non necessita di una previa pronuncia accertativa ovvero di un titolo giudiziale, potendo costituire oggetto di accertamento incidentale in questa sede.

Infatti, in tema di legittimazione attiva ed alla necessità che il creditore istante sia provvisto di titolo esecutivo, in analogia ai principi che sorreggono la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, in mancanza di apposita disposizione espressa, si ritiene che il creditore istante non debba necessariamente essere provvisto di titolo esecutivo, poiché, al fine dell'accertamento dell'insolvenza secondo le regole tradizionali, rilevano la presenza del credito e la configurazione del mancato adempimento, non trovando invece rilevanza la presenza del titolo esecutivo, la cui natura rivela la propria importanza nelle procedure esecutive individuali e non collettive.



Non rileva, pertanto, che il credito risarcitorio vantato dalla curatela non risulti accertato in sede giudiziale, posto che si tratta di un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità civile. Il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato.

Nel caso di specie risulta provato dalla curatela istante che Giuseppe Carano, nella qualità di rappresentante legale della Carano Costruzioni Generali srl, aperta la procedura fallimentare, consegnava al curatore documentazione contabile insufficiente, comportamento che, unitamente alla mancata redazione, approvazione e deposito dei bilanci successivi all'esercizio chiuso al 31.12.2018, costituisce ex se inadempimento di un preciso dovere imposto dalla legge all'amministratore di società di capitali, non consentendo la ricostruzione delle vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa.

Infatti l'omesso deposito della documentazione contabile non consente di ricostruire le vicende relative alle voci patrimoniali attive sussistenti nell'ultimo bilancio approvato dalla società, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, e non rinvenuti dalla Curatela fallimentare (crediti per oltre € 1 mln, rimanenze per circa € 368.000,00, immobilizzazioni immateriali per € 95.568,00, immobilizzazioni materiali per € 30.668,00 e disponibilità liquide per € 49.670,00).

La curatela rappresenta come, in sede di interrogatorio, *“il sig. Giuseppe Carano dichiarava che le disponibilità liquide risultanti dal bilancio al 31.12.2018 sarebbero state interamente utilizzate negli esercizi successivi e che le rimanenze per € 370.000,00 sarebbero costituite da commesse in corso, e per la precisione dall'appalto presso il depuratore di Acerra, commessa portata a termine ed interamente pagata nel corso degli esercizi successivi al 2018”*. Tuttavia non è stata fornita dall'amministratore alcuna documentazione contabile giustificativa delle vicende delle rimanenze, dei proventi delle dedotte commesse, delle immobilizzazioni e delle liquidità di cassa.

L'amministratore ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento. Il



mancato rinvenimento dei beni da parte della curatela rappresenta la prova della loro dispersione, attesa l'impossibilità di risalire alle vicende sociali ante fallimento.

Inoltre, dalle informazioni rese dal legale rappresentante in sede di interrogatorio (all. n. 4 del ricorso introduttivo), emerge la falsa rappresentazione di dati di bilancio relativi all'esercizio 2018. Ed infatti l'equilibrio economico e, dunque, la sussistenza di un patrimonio netto negativo era resa possibile dall'indicazione di ingenti crediti verso terzi per € 1.006.549,00 che, in verità, risultavano di assai difficile realizzazione atteso il fallimento delle due principali società contractor debitrice, CMR e Works, (per circa € 870.000,00) e la natura chirografaria del credito. Ciò avrebbe reso doverosa la svalutazione dei suddetti crediti con conseguente emersione di un patrimonio netto negativo, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4) c.c.

E tanto ancor prima dell'esercizio chiuso al 31.12.2028, in considerazione del fatto che la dichiarazione di fallimento di CMR, verso cui la Carano Costruzioni Generali srl vantava un credito di € 300.000,00, è avvenuta nel 2011, anno in cui la società evidenziava un patrimonio netto positivo per € 176.845,00 (cfr. all. 3): è evidente che detto valore patrimoniale, al netto del credito nei confronti della fallita CMR, diviene negativo per € 125.000,00 circa.

Nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, occultata dalla falsa rappresentazione della documentazione contabile, la Carano Costruzioni Generali spa continuava ad operare con conseguente responsabilità dell'amministratore per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Danno che, ai sensi dell'art. 2486, comma 3, cpc, è commisurabile nella differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Ai sensi del medesimo art. 2486 c.c., se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, che, nel caso concreto che ci occupa, è pari all'importo del passivo fallimentare per € 841.816,08 atteso che il fallimento è, per il momento, privo di attivo.



Pertanto risulta superato il limite dei debiti scaduti e non pagati emergenti dagli atti dell'istruttoria di € 50.000,00 richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII. Inoltre, è emerso il sistematico inadempimento agli oneri fiscali, attesa l'ammissione dell'ADER per un credito di € 750.000,00 circa.

Quanto al requisito dell'insolvenza la curatela ha messo in evidenza come il valore dei beni potenzialmente aggredibili di cui Giuseppe Carano risulta intestatario non siano in grado di coprire l'esposizione debitoria.

Il Tribunale, verificata, dunque, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata,

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

G. [redacted] C. [redacted] CF CRNGPP [redacted]) residente in Napoli alla [redacted]
[redacted];

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa Ilaria Grimaldi;

Liquidatore l'avv. Camillo Bruno;

ORDINA

Al debitore al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 17.9.2025



Il Giudice est.

Dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

Dr. Gian Piero Scoppa

